

Modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

- D.M. 15 dicembre 2015

Vitantonio Lippolis

Responsabile Area Vigilanza 2 -DTL di Modena

Contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco

Le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono «fatte», a pena di inefficacia, **esclusivamente con modalità telematiche** su appositi moduli resi disponibili dal MLPS attraverso il sito www.lavoro.gov.it;

I moduli vanno trasmessi al datore di lavoro e alla DTL competente con le modalità individuate dal DM 15/12/2015.



(Art. 26, D.Lgs. n. 151/2015)

Contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco - Maternità e Paternità -

- La durata del periodo in cui opera **l'obbligo di convalida delle dimissioni** è esteso ai **primi 3 anni di vita** del bambino *(ovvero ai primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento)*;
- L'obbligo di convalida riguarda anche **il caso di risoluzione consensuale** del rapporto di lavoro *(art. 1372 cod. civ.)*;



Nei casi sopra indicati l'efficacia della risoluzione del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida da parte della DTL competente per territorio.

(art. 4, co. 16-23, Legge n. 92/2012 che modificano ed integrano l'art. 55, co. 4 del D.Lgs. n. 151/2001)

La nuova procedura di dimissioni

Non è un meccanismo di semplice “convalida” *(come l’attuale in vigore, posto in essere dalla Legge n. 92/2012)* ma una ben precisa **“modalità” di formalizzazione della volontà del lavoratore che non ammette alternative, pena l’inefficacia dell’atto stesso.**



(Art. 26, D.Lgs. n. 151/2015)

Il modulo di dimissioni

Per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e della loro revoca va utilizzato il modulo allegato al DM 15/12/2015



Modulo recesso dal rapporto di lavoro/revoca

Sezione 1 – Lavoratore

Codice Fiscale

Cognome

Nome

E-mail

Sezione 2 – Datore di Lavoro

Codice Fiscale

Denominazione

Indirizzo sede di lavoro

Comune sede di lavoro CAP sede di lavoro

Sezione 3 – Rapporto di Lavoro

Data Inizio

Tipologia Contrattuale

Sezione 4 – Recesso dal rapporto di lavoro/revoca

Tipo di comunicazione ☐ dimissioni ☐ risoluzione ☐ revoca

Data di decorrenza dimissioni/risoluzione consensuale

Sezione 5 – Dati Invio

Codice Identificativo Modulo

Tipo Soggetto Abilitato

Codice Fiscale Soggetto Abilitato

Codice Identificativo Modulo dimissioni/risoluzione consensuale (per il caso di revoca)

Data Trasmissione

(Art. 3,D.M. 15/12/2015)

Firma _____

La procedura di dimissioni

Il lavoratore, per comunicare le proprie dimissioni, può farlo con due modalità alternative:

- **Direttamente**, registrandosi preventivamente sul sito [Cliclavoro](#) e, col proprio Pin INPS, collegandosi sul sito del MLPS dove compilerà il modello *on-line*;
- **Avvalendosi dell'ausilio dei patronati, delle organizzazioni sindacali, degli Enti bilaterali o delle commissioni di certificazione.**



La procedura di dimissioni diretta

Il lavoratore, con le doppie credenziali, accede al sito Lavoro.gov.it e compila il modello on line coi seguenti dati:

- identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere (*data inizio e tipologia*);
- i dati del datore di lavoro (*denominazione, c.f. e indirizzo*);
- i dati del lavoratore (*c.f., nome, e-mail*);
- la data di decorrenza delle dimissioni o della risoluzione consensuale



Il lavoratore deve munirsi di Pin Inps (se non ne è già in possesso)

Il lavoratore deve inoltre ottenere le credenziali di accesso al portale
Cliclavoro.gov.it

Il modello, una volta compilato e salvato, viene identificato da un **marca temporale** + **codice** e trasmesso automaticamente sulla Pec del datore di lavoro e alla DTL competente

La procedura di dimissioni con avvalimento

Il lavoratore può avvalersi, in alternativa, dei soggetti abilitati



Tali soggetti provvederanno ad accedere al sito con le loro particolari credenziali, avendo preliminarmente cura di verificare l'identità del lavoratore e la sua volontà e assumendosi le responsabilità legate ai predetti accertamenti, nonché rilasciando la ricevuta di presentazione al lavoratore.

La procedura di dimissioni

Diritto di ripensamento




Entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo di dimissioni il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.

Per effettuare la revoca occorre inserire il codice identificativo della comunicazione che intende revocare.

(Art. 26, D.Lgs. n. 151/2015)

Diagramma di flusso della procedura



La procedura di dimissioni



Non è stata prevista alcuna
alternativa per fronteggiare:

- Il caso della ricezione di dimissioni invalide (*es. inoltrate con una qualsiasi comunicazione diversa dal modulo telematico*);
- L'inerzia del lavoratore

Procedura delle dimissioni Esclusioni

La procedura non si applica:

- Al lavoro domestico;
- Alle dimissioni o alle risoluzioni consensuali intervenute nelle sedi «protette» *(art. 2113, co. 4 del cod. civ.)*;
- Innanzi alle commissioni di certificazione *(art. 76 D.Lgs. n. 276/2003)*



(Art. 26, D.Lgs. n. 151/2015)

Procedura delle dimissioni Apparato Sanzionatorio di Tutela

Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i moduli di dimissioni è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.

L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle DTL.



Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

(Art. 26, D.Lgs. n. 151/2015)

Procedura delle dimissioni

Regime intertemporale e abrogazioni

- La nuova disciplina trova **applicazione dal 12/03/2016** (60° giorno successivo alla data di pubblicazione in GU del DM 15/12/2015);
- Dalla medesima data sono abrogati i commi da 17 a 23-bis dell'art. 4 della Legge n. 92/2012.



(Art. 26, co. 8, D.Lgs. n. 151/2015)

G R A Z I E
per la vostra attenzione

Vitantonio Lippolis